

**REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI CUI
ALL'ART.20 DEL D.LGS.29/93
(Delib. C.C. n° 9/1997)**

CAPO I

FINALITA' E CONTENUTO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, i compiti e le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione, di cui all' art. 20 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, presso il Comune di Bra.

CAPO II

**ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Art. 2

Composizione e nomina del Nucleo di valutazione

1. Al fine di garantire le necessarie caratteristiche di competenza, autorevolezza, autonomia ed imparzialità, il Nucleo di valutazione è composto dal Segretario Generale del Comune, o da altro Dirigente Generale di Pubbliche Amministrazioni, che lo presiede, e da due esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, esterni all' Amministrazione, di cui uno scelto tra professionisti, docenti e dirigenti di aziende pubbliche e private, e uno scelto fra dirigenti di amministrazioni pubbliche, compreso il personale dirigenziale del Comune fuori ruolo o a riposo
2. I componenti del Nucleo di valutazione sono designati dal Sindaco, il quale, previa deliberazione della giunta che ne determina i compensi, li nomina, ai sensi dell' art. 47, 10° comma, dello Statuto. L' incarico ha la durata corrispondente al mandato elettivo del Sindaco, salva motivata revoca.

Art. 3

Funzioni del nucleo di valutazione

1. Ai sensi dell' art. 20 del D. Lgs. 29/93, il Nucleo di valutazione verifica mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la correttezza ed economica gestione delle risorse pubbliche, nonché l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Nella verifica va tenuto conto della situazione strutturale dell' apparato, nonché dell' esistenza di vincoli procedurali derivanti dal rispetto delle normative.
2. Il Nucleo di valutazione, anche su indicazione del Sindaco, e sentiti i Dirigenti, determina annualmente i parametri di riferimento del controllo, coordinandoli con i criteri e le tecniche di rilevazione individuate, ai sensi dell' art. 18 del Dlgs 29/93 e degli articoli 39, 40 e 41 del D.Lgs. 25/2/1995, n. 77 dall'art. 110 dello Statuto nonché dal Regolamento comunale di contabilità, per quanto riguarda il controllo di gestione.
3. Il Nucleo esplica inoltre tutte le altre funzioni ad esso demandate da fonti normative, legislative e regolamentari, nonché dai contratti collettivi di lavoro. In particolare:
 - a) Accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e disposizioni normative ed agli obiettivi stabiliti nelle direttive emanate dagli organi a governo dell'Ente, al fine di coadiuvare il Sindaco nella sua attività di valutazione della dirigenza comunale ai sensi del relativo C.C.N.L. e del D.Lgs. n. 29/93.
A tal fine, costituisce documento fondamentale il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) redatto secondo le modalità previste dal Regolamento di contabilità ai sensi dell' art.11 del Dlgs n. 77/95. Pertanto il (PEG) deve evidenziare gli obiettivi di gestione per l'ammontare delle risorse e degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi, gli uffici ed i servizi incaricati della realizzazione del piano, i centri di responsabilità ed i centri di costo/ricavo, con l'indicazione dei relativi responsabili.
Esso viene definito dalla Giunta Comunale, su proposta dei responsabili di servizio prima dell' inizio dell'esercizio finanziario. Il Nucleo deve tenere in considerazione particolari situazioni organizzative e gestionali che si producano per il mutamento l'aggiunta o lo scambio di priorità di obiettivo che durante il periodo di riferimento o norme cogenti o gli organi di governo dell'Amministrazione richiedessero alle strutture valutate.
 - b) Rilascia le attestazioni circa i risparmi di gestione, ai fini della destinazione di risorse aggiuntive per l'incentivazione del personale, ai sensi delle vigenti norme dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, del personale e della dirigenza.
 - c) Effettua, ai sensi dei contratti collettivi nazionali e di quelli decentrati, attività di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, a seguito delle attività ed iniziative finanziate attraverso le risorse destinate all'incentivazione del personale e della dirigenza.

Art. 4

Risorse organizzative a supporto dell'attività del Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è supportato, nella sua attività, dal Servizio Finanziario del Comune, nonché dalla struttura operativa che, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 77/95 e del Regolamento di Contabilità, coordina ed effettua il controllo di gestione all'interno dell'Ente.

2. Quest' ultima struttura operativa va inserita nell'ambito dell'organigramma dell'Ente in posizione di staff, e come tale è coordinata dal Segretario Generale. La dotazione organica minima dovrà essere di almeno due impiegati o funzionari, di cui almeno uno con specifiche competenze tecnico-contabili ed informatiche ed almeno uno con specifiche competenze tecnico-amministrative. Può essere previsto l'ausilio tecnico e/o formativo di idonee consulenze esterne.
3. Uno dei componenti interni del Servizio di controllo di gestione, individuato dal Segretario Generale, svolge anche le funzioni di segreteria del Nucleo di valutazione.

Art. 5

Funzionamento del Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo svolge collegialmente il controllo della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli uffici. Sono fatte salve le norme statutarie e regolamentari dell'Ente in materia di controllo della gestione, disposte ai sensi dell'art. 57 della legge 8.6.1990, n. 142 e del Dlgs. 77/95. Opera in condizioni di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco, del quale è organo di alta consulenza.
2. Nell'esercizio e per le finalità di controllo e valutazione, può richiedere agli uffici comunali, direttamente o tramite il Servizio di controllo di gestione, qualsiasi atto o notizia e può effettuare accertamenti diretti e disporre ispezioni.
3. Sulla scorta degli obiettivi posti dall'Amministrazione, il Nucleo di valutazione identifica periodicamente per ogni settore operativo, anche su indicazione del Sindaco, aree di analisi considerate particolarmente critiche. Il Nucleo procede all'analisi utilizzando le metodologie che ritiene più adeguate allo scopo (analisi dei costi, analisi delle procedure o dei procedimenti, analisi della qualità percepita dagli utenti, analisi dei carichi del lavoro).
4. Il Nucleo riferisce, almeno trimestralmente, per i provvedimenti di rispettiva competenza, al Sindaco ed ai Dirigenti sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati e segnalando le irregolarità eventualmente riscontrate, proponendo altresì i possibili rimedi e gli eventuali provvedimenti da assumere a carico dei dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 20 comma 9 del Dlgs. 29/93 e del Contratto Collettivo Nazionale.

Capo III

LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

Art. 6

Finalità

1. La valutazione dei dirigenti è finalizzata:
 - a) a fornire al Sindaco elementi utili all'assegnazione degli incarichi e delle relative retribuzioni di posizione;
 - b) all'orientamento verso il raggiungimento degli obiettivi;
 - c) alla attribuzione della quota di retribuzione legata al raggiungimento dei risultati degli obiettivi.

Art. 7

Compiti del Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, ai fini dell'espressione del giudizio sull'operato del dirigente, collabora con il Sindaco, al quale compete, in caso di inosservanza delle direttive e di risultati negativi della gestione, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20, comma 9, del Dlgs. 29/23 ed alle relative norme contrattuali, assicurando i contraddittori ivi previsti.
2. IL Nucleo di valutazione propone al Sindaco, che li determina, il sistema di valutazione ed i criteri che lo informano. Di essi viene data informazione alle rappresentanze sindacali interessate.
3. Il Nucleo formula annualmente una relazione al Sindaco, nella quale sono evidenziati i risultati dell'attività del dirigente ed un giudizio sulle prestazioni rese, esclusa ogni valutazione sulle caratteristiche personali che non sia prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 8

Criteri del sistema di valutazione

1. Il sistema di valutazione ha ad oggetto il grado di raggiungimento degli obiettivi e le capacità dirigenziali ed organizzative, nonché tecnico-amministrative e gestionali.
2. Esso deve essere coerente con le norme contrattuali collettive e decentrate e deve comunque garantire:
 - a) la conoscenza preventiva dei parametri e dei criteri di valutazione;
 - b) la trasparenza del processo di valutazione;
 - c) il contraddittorio con il singolo dirigente.

Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Nel caso di attivazione del Nucleo, nonché di approvazione del Bilancio di previsione e del PEG ad esercizio finanziario già in corso, le valutazioni ed i riscontri del Nucleo stesso si svolgono anche per il periodo precedente dell'esercizio, tenendo comunque in debito conto le particolari contingenze tecnico-organizzative dovute all'incertezza formale circa obiettivi e risorse in tale periodo.
2. Nelle more di istituzione dei posti in organico, nonché della sua fase di implementazione l'attività di controllo di gestione di cui all'art. 4, secondo i criteri ivi indicati, potrà essere affidata provvisoriamente a dipendenti di altre unità organiche anche supportati dall'idoneo apporto di consulenze tecniche e formative esterne all'Ente.